



COMUNE di CHIAMPO

Provincia di Vicenza

**Estratto del Verbale di
Consiglio Comunale**

- seduta pubblica -

Reg. N. **14**

del 05/04/2016

O.d.g. N. 2

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI ALTISSIMO, ARZIGNANO, CHIAMPO, CRESPADORO, GAMBELLARA, MONTEBELLO VICENTINO, MONTORSO, NOGAROLE VICENTINO, SAN PIETRO MUSSOLINO, ZERMEGHEDO - PERIODO 01.06.2016 - 31.12.2021. |
|-----------------|---|

L'anno duemilasedici, addì cinque del mese di Aprile, nella solita Sala Consiliare della Sede Municipale, convocati per oggi e per le ore 20:15, i Consiglieri del Comune con lettera in data 29/03/2016, prot. n.5748, regolarmente notificata, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza aperta, sessione ordinaria, 1ª convocazione, sotto la presidenza della Sig.ra Nardi Roberta.

Sono presenti:

| | PRES. | ASSENTI | | | PRES. | ASSENTI | |
|----------------------|-------|---------|------|------------------------|-------|---------|------|
| | | GIUST | ING. | | | GIUST | ING. |
| 1 MACIOTTI MATTEO | X | | | 12 DAL GRANDE DARIO | X | | |
| 2 RIGHETTO EDOARDO | X | | | 13 BOSCHETTO ANTONIO | X | | |
| 3 PARISE VIOLA | X | | | 14 PULVIRENTI TIZIANA | X | | |
| 4 MECENERO ROBERTO | X | | | 15 FAEDO DARIO | X | | |
| 5 CENZATO ARIANNA | X | | | 16 NEGRO SAMUELE | X | | |
| 6 RIDOLFI CLAUDIO | | X | | 17 FONTANELLA GIULIANA | | X | |
| 7 GEMMATO MARIELLA | | X | | | | | |
| 8 VALDEGAMBERI PAOLO | X | | | | | | |
| 9 DALLA VALLE LUCA | X | | | | | | |
| 10 FONGARO EMANUEL | X | | | | | | |
| 11 NARDI ROBERTA | X | | | | | | |

Componenti assegnati n. 17 - in carica n. 17

Componenti presenti n. 14 - assenti n. 3

E' altresì presente l'Assessore non consigliere Sig. Negro Filippo.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Sorrentino dott.ssa Maddalena, che cura la verbalizzazione ai sensi dell'art. 54, comma 5°, dello Statuto Comunale.



OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI ALTISSIMO, ARZIGNANO, CHIAMPO, CRESPADORO, GAMBELLARA, MONTEBELLO VICENTINO, MONTORSO, NOGAROLE VICENTINO, SAN PIETRO MUSSOLINO, ZERMEGHEDO – PERIODO 01.06.2016 – 31.12.2021.

Presidente del Consiglio: *omissis*;

Sindaco: *omissis*;

Presidente del Consiglio: *omissis*;

Non essendoci altri interventi n merito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

Nell'ultimo decennio la gestione associata dei servizi ha costituito un tema ricorrente nel dibattito sulle strategie di innovazione delle amministrazioni pubbliche italiane.

L'evoluzione del contesto socio-economico e le riforme dell'assetto politico-amministrativo del paese evidenziano infatti con sempre maggiore chiarezza che la capacità di dare concreta attuazione a relazioni stabili di collaborazione costituisce un importante fattore strategico per lo sviluppo e il recupero di efficienza e competitività delle amministrazioni pubbliche.

L'attribuzione di nuove funzioni agli enti locali, in attuazione del processo di federalismo e decentramento amministrativo, ha determinato un forte impatto, specie sui comuni di minore dimensioni, sotto il profilo della sostenibilità organizzativa e funzionale, oltre che su quello finanziario.

I comuni sono stati pertanto sollecitati a sperimentare e ad adottare nuovi modelli organizzativi, fondati sul consolidamento di stabili relazioni interistituzionali.

Tali sperimentazioni e costituzioni di nuovi modelli organizzativi, nella nostra Valle, almeno per la materia della sicurezza urbana e della polizia locale, si sono oramai cristallizzati e perfettamente funzionano dal lontano 2002, ossia da quanto è stata approvata la gestione associata del servizio di polizia locale per tutti i dieci Comuni e la conseguente istituzione del Corpo Intercomunale Vicenza Ovest.

Oggi, il Consiglio Comunale è chiamato a rinnovare una gestione associata di polizia locale che, al 31.12.2016, compirà ben 15 anni di vita e nel corso dei quali ha conseguito una "maturità", il riconoscimento dell'efficienza di servizio, che altri territori ci invidiano.



OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI ALTISSIMO, ARZIGNANO, CHIAMPO, CRESPADORO, GAMBELLARA, MONTEBELLO VICENTINO, MONTORSO, NOGAROLE VICENTINO, SAN PIETRO MUSSOLINO, ZERMEGHEDO – PERIODO 01.06.2016 – 31.12.2021.

Innegabile efficacia, che si può facilmente riassumere in questi principali punti ed esempi statistici:

- Utilizzo integrato e più razionale degli operatori, con il superamento dei vincoli giuridici legati al territorio di competenza;
- Implementazione e migliore utilizzo delle risorse strumentali e tecnologiche, con conseguenti economie di scala;
- Attivazione capillare della polizia di quartiere al fine di umanizzare il più possibile la figura del locale tutore dell'ordine;
- Promozione di una cultura della professione esercitata, in particolare attraverso la formazione, dapprima indirizzata verso la ricerca del migliore approccio con il cittadino, poi verso gli aspetti tecnici del proprio lavoro;
- Miglioramento delle capacità professionali degli operatori, attraverso una maggiore loro specializzazione nei settori specifici dell'attività di polizia locale e, come normale e diretta conseguenza, l'aumento della qualità dei servizi resi ai cittadini;
- Superamento della disomogeneità operativa: la gestione unitaria infatti comporta che servizi, attività, stile di lavoro in sintesi il *modus operandi* divenga affine, potendo decidere in anticipo contenuti, modalità ed immagine dei medesimi da garantire nei vari comuni;
- Garanzia di un servizio, anche serale, ininterrotto, compresi tutti i festivi;
- Uniformità nell'interpretazione dei principi viabilistici e delle norme codicistiche in materia per una corretta informazione ed orientamento del cittadino.
- Attivazione ed armonicità dei corsi di educazione stradale per tutte le scuole del distretto.
- Sviluppo di attività congiunte con le Forze di Polizia dello Stato presenti nel territorio intercomunale.
- Nell'ultimo quadriennio 2012-2015, a mero titolo esemplificativo : 96.429 ore di servizio sul territorio intercomunale, 14.077 accertamenti di violazioni al codice della strada, 1347 ore di educazione stradale, n° 400 sequestri di veicoli per mancata copertura assicurativa, 175 accertamenti di guida in stato di ebbrezza, 819 reati perseguiti, 1404 incidenti stradali rilevati.

RITENUTO, sulla scorta delle predette considerazioni, che risulti pertanto evidente non l'opportunità ma la necessità di rinnovare la convenzione in essere (previo scioglimento, per mutuo consenso degli enti, della precedente gestione, con ultimo giorno di efficacia il 31.05.2016 ed approvazione del nuovo vincolo pattizio 01.06.2016 - 31.12.2021, stante l'urgenza di provvedere, al fine di avviare con sollecitudine il previsto tavolo) per la gestione associata



OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI ALTISSIMO, ARZIGNANO, CHIAMPO, CRESPADORO, GAMBELLARA, MONTEBELLO VICENTINO, MONTORSO, NOGAROLE VICENTINO, SAN PIETRO MUSSOLINO, ZERMEGHEDO – PERIODO 01.06.2016 – 31.12.2021.

del servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Altissimo, Arzignano, Chiampo, Crespadoro, Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, S. Pietro Mussolino, Zermeghedo, la quale forma parte integrante della presente deliberazione;

VISTO l'allegato (ALL. A) schema di convenzione e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 24/11/2011, esecutiva, con la quale è stata approvata la precedente convenzione per la gestione associata del Servizio di Polizia Locale;

DATO ATTO che la Commissione Consiliare "Statuto e Regolamenti" ha esaminato il punto in oggetto nella seduta del 22/03/2016;

VISTE la Legge 7.3.86 n° 65, la Legge Regionale 9.8.88 n° 40, l'art. 30 T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000);

VISTI gli allegati pareri previsti dall'art. 49 , 1° comma, del D. Lgs. N° 267/2000;

Terminata la discussione, il Presidente pone ai voti l'argomento che viene approvato, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti n.14

Votanti n.14

Favorevoli n.14

Contrari nessuno

Astenuti nessuno

VISTO l'esito della votazione sopra riportato;

DELIBERA

1. di sciogliere, per mutuo consenso degli enti associati, con ultimo giorno di efficacia il 31.05.2016, la convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 67 del 24.11.2011;



OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI ALTISSIMO, ARZIGNANO, CHIAMPO, CRESPADORO, GAMBELLARA, MONTEBELLO VICENTINO, MONTORSO, NOGAROLE VICENTINO, SAN PIETRO MUSSOLINO, ZERMEGHEDO - PERIODO 01.06.2016 - 31.12.2021.

2. Di approvare, fatte proprie le motivazioni di cui in premessa, la gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale, per il periodo 01.06.2016 - 31.12.2021, mediante convenzione tra i Comuni di Altissimo, Arzignano, Chiampo, Crespadoro, Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso, NogaroleVicentino, S. Pietro Mussolino, Zermeghedo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 1 co. 2 della L. 65/1986, dall'art. 2 L. R. n° 40/1988;
3. Di dare atto, pertanto, che l'attività del "Corpo di Polizia Locale Intercomunale VICENZA OVEST" procederà senza soluzione di continuità;
4. Di approvare l'allegata convenzione (ALL. A), per il periodo 01.06.2016 - 31.12.2021, che forma parte integrante della presente deliberazione, disciplinante la gestione associata del servizio di Polizia Locale ed i rapporti giuridici/economici/operativi tra i Comuni di Altissimo, Arzignano, Chiampo, Crespadoro, Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, S. Pietro Mussolino, Zermeghedo;
5. Di autorizzare il Responsabile del Servizio, Ing. Diego Martini, Capo Area 2, alla stipula e sottoscrizione della Convenzione con i Rappresentanti Legali degli altri Enti convenzionati.

Considerata la necessità di dare esecuzione alla presente entro brevi termini, il Presidente propone di votare l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000, che viene approvata, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti n.14

Votanti n.14

Favorevoli n.14

Contrari nessuno

Astenuti nessuno-

Convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Altissimo, Arzignano, Chiampo, Crespadoro Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso, Nogarole Vicentino, S. Pietro Mussolino, Zermeghedo

(Art. 30 D. Lgs. 267 del 18.08.2000, art. 1 L. 7 Marzo 1986 n° 65, art. 2 L.R. 09.08.1988 n° 40)

=====

Art. 1. Principi e scopo della Convenzione

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra i Comuni di Altissimo, Arzignano, Chiampo, Crespadoro Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, S. Pietro Mussolino, Zermeghedo per la gestione associata del servizio di Polizia Locale ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 D. Lgs. 267 del 18.08.2000, art. 1 L. 7 Marzo 1986 n° 65, art. 2 L.R. 09.08.1988 n° 40.

Per l'esercizio del servizio convenzionato si assume quale ambito territoriale unitario il complesso dei territori dei comuni aderenti.

Il Comune di Arzignano assume le funzioni di Comune Capo-Convenzione tra quelli convenzionati.

La presente convenzione tende a garantire elevati standard di efficienza ed economicità del servizio e, quindi, l'ottimizzazione della produttività e del rendimento dei singoli dipendenti pubblici.

Art. 2. Attuazione del Piano di zonizzazione regionale della Polizia Locale Costituzione del DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE VI 4 A

La presente convenzione rende effettiva l'attuazione del Piano di zonizzazione regionale della Polizia Locale di cui alla D.G.R.V. n. 2350 del 08.08.2008 ("Approvazione definitiva del "Piano di zonizzazione della Regione del Veneto per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale" - attuazione della D.G.R.V. n. 73 del 22.01.2008) e concretizza la costituzione del Distretto di Polizia Locale VI 4 A.

Art. 3 Titolarità delle funzioni di polizia locale

La presente convenzione rappresenta lo strumento attraverso il quale le Amministrazioni associate condividono un apparato organizzativo che meglio risponde all'esigenza di garantire un servizio più economico ed efficace nell'ambito territoriale dei comuni associati.

Rimangono in capo ad ogni sindaco/ente le attribuzioni ed i compiti previsti dagli artt. 50 co. 4 e 54 del T.U.E.L. e tutti gli altri atti amministrativi interessanti il governo della sicurezza urbana (es: deliberazioni, determinazioni, ordinanze, autorizzazioni, permessi, etc.) fatti salvi i meri provvedimenti di gestione, per il funzionamento del Corpo, adottati dal Comandante e dagli altri organi del comune capo-convenzione nonché lo svolgimento delle funzioni di polizia locale individuate dall'art. 5 L. 65/1986 di competenza del predetto Corpo.

La programmazione dei servizi comunali e l'impiego del monte ore è attribuzione esclusiva del singolo ente associato e viene attuata mediante direttive del Sindaco impartite al Comandante del Corpo con cadenze trimestrali o secondo la tempistica meglio definita dalle Amministrazioni stesse.

Ogni Sindaco definisce in piena autonomia modi e procedure attraverso le quali garantire al proprio Comune l'indispensabile supporto dell'ufficio unico di polizia locale.

Art. 4. Denominazione dell'Ufficio Unico di Polizia Locale

L'Ufficio Unico di Polizia Locale convenzionato assume nei rapporti interni ed esterni la denominazione di "Corpo di Polizia Locale Intercomunale VICENZA OVEST – Gestione in forma associata del servizio di polizia locale tra i Comuni di Altissimo, Arzignano, Chiampo, Crespadoro Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, S. Pietro Mussolino, Zermeghedo".

Art. 5. Ambito territoriale

Il servizio di polizia locale intercomunale è svolto all'interno del territorio dei comuni convenzionati. Il personale di polizia locale opera in tale ambito svolgendo tutti i compiti e le funzioni attribuiti dalla legge, dai regolamenti e dagli ordini delle Autorità, in tutte le materie di competenza individuate dalla L. 65/1986, dalla L.R. 40/1988 e da qualsivoglia altro atto normativo.

Art. 6. Il Comitato di Coordinamento: costituzione e funzioni.

E' istituito il Comitato di Coordinamento con funzioni di programmazione e di indirizzo, controllo dell'attività del Corpo di Polizia Locale Intercomunale. Tale Organismo è composto dai Sindaci dei Comuni convenzionati o dagli assessori delegati. Esso si riunisce su convocazione del Sindaco del Comune di Arzignano ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità oppure quando lo richiedano almeno due dei rappresentanti dei comuni aderenti. Il Sindaco del Comune di Arzignano presiede il Comitato di Coordinamento. Alle sedute del Comitato assiste, senza diritto di voto, il Comandante del Corpo con funzioni consultive e di segretario verbalizzante. Il Comitato di Coordinamento approva gli indirizzi generali per la gestione del Corpo di Polizia Locale Intercomunale, esprime pareri, elabora proposte da sottoporre agli organi istituzionali dei Comuni convenzionati. Elaborata inoltre eventuali proposte di modifica della convenzione. Il Comitato è costituito e le decisioni sono regolarmente assunte con la presenza ed il voto favorevole dei Comuni che rappresentino almeno il 60% delle quote di partecipazione di cui al successivo art. 15. Le decisioni in ordine le quote di partecipazione ed il rimborso dei costi richiedono invece la partecipazione della maggioranza dei rappresentanti dei comuni più il Comune di Arzignano e il voto favorevole della maggioranza assoluta.

Art. 7 Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale

Il Corpo di Polizia Locale Intercomunale VICENZA OVEST di cui alla presente convenzione è diretto e gestito dal Comandante Dirigente del Corpo di Polizia Locale di Arzignano

Art. 8. Regolamento del Corpo

Il Regolamento del Corpo di Polizia Locale di Arzignano diventa il Regolamento del Corpo di Polizia Locale Intercomunale fino all'approvazione del nuovo Regolamento Convenzionato approvato dal Comitato di Coordinamento con parere favorevole di almeno i 2/3 dei componenti il Comitato ed adottato dal Consiglio Comunale del Comune CapoConvenzione.

Art. 9. Sede del Corpo Intercomunale di Polizia Locale

Il Comando del Corpo ha sede presso il Comune CapoConvenzione in Via IV Martiri.

Art. 10 Dotazione Organica

Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale, per tutta la durata della convenzione, al fine di consentire la riorganizzazione, l'accorpamento del servizio e l'uso ottimale delle strutture organizzative e dei mezzi, opera con personale assegnato dagli enti partecipanti presso il Comune di Arzignano tramite gli istituti giuridici previsti dalla legislazione in vigore. L'assegnazione alla gestione associata comporta l'appartenenza del dipendente all'Ente di provenienza ma la destinazione a prestare servizio presso il Comune di Arzignano. Il dipendente è gerarchicamente assoggettato al Comandante del Corpo Intercomunale.

Il predetto personale viene individuato nel personale assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato di ogni ente partecipante. Tale personale dipende funzionalmente e disciplinarmente dal Comune di Arzignano, referente organizzativo.

Le aspettative, i congedi per maternità ed altri eventi del rapporto di lavoro del personale assegnato che comportino una consistente assenza dal servizio, quale la prolungata malattia, verranno sottoposti alla valutazione del Comitato di coordinamento per gli eventuali provvedimenti da adottarsi anche in ordine alla spesa correlata.

Per tutta la durata della convenzione esso costituisce la dotazione organica del Corpo Intercomunale di Polizia Locale. La gestione del personale spetta al Comandante del Corpo. I Comuni Convenzionati, fino alla scadenza o al recesso della Convenzione stessa, devono avvalersi, per il servizio di Polizia Locale, esclusivamente del Corpo Intercomunale di Polizia Locale referente organizzativo di cui al presente atto.

Al termine o all'eventuale scioglimento della Convenzione, i comuni partecipanti riassorbiranno nel proprio organico il personale assegnato nel Corpo Intercomunale, proveniente dallo stesso, quale risulta a quel momento, economicamente e giuridicamente.

Per tale motivo i comuni convenzionati sono obbligati alla conservazione ed alla eventuale modificazione migliorativa degli originali profili professionali nel frattempo sopravvenuta.

Le procedure di selezione per l'acquisizione di nuove risorse umane da assegnare al Corpo intercomunale saranno attivate e svolte dal Comune di Arzignano fermo restando che la costituzione del singolo rapporto di lavoro spetta a ciascuno degli enti partecipanti alla convenzione destinatario della risorsa umana. Le spese delle procedure di selezione saranno ripartite tra tutti i comuni convenzionati. I Comuni convenzionati si impegnano a non procedere ad assunzioni in proprio di personale di Polizia Locale di qualsiasi categoria da utilizzare al di fuori della convenzione stessa.

Gli enti aderenti attribuiscono al Comune di Arzignano tutte le potestà e funzioni inerenti alla gestione ordinaria del rapporto di lavoro, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del CCNL.

Per quanto attiene alla gestione delle relazioni sindacali per il personale appartenente al Corpo intercomunale di polizia locale, vengono delegate agli organi aventi la titolarità delle relazioni stesse presso il Comune CapoConvenzione le funzioni correlate. La trattativa sindacale dovrà essere preceduta da specifiche intese tra i comuni che hanno assegnato personale di polizia locale al corpo intercomunale per la definizione di quegli istituti contrattuali aventi comunque efficacia e riflesso economico sui rispettivi fondi.

L'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi è delegata all'organo esecutivo del Comune Capoconvenzione.

I dipendenti assegnati presso l'ente capoconvenzione sono soggetti, per tutta la durata della convenzione istitutiva, al regime giuridico ed economico derivante dagli accordi sindacali sottoscritti dal Comune di Arzignano e ad essi applicabili.

I singoli enti di appartenenza si impegnano pertanto a garantire l'esistenza nei propri interventi di spesa delle risorse necessarie al finanziamento del sistema di relazioni sindacali applicato al personale del Comune Capo convenzione limitatamente alle parti applicabili al personale assegnato al Corpo Intercomunale di Polizia Locale.

Gli enti associati sono tenuti a conteggiare nelle proprie spese per il personale anche le spese del personale di polizia locale assegnato alla gestione associata annualmente comunicate dal comune capo-convenzione.

Gli enti associati sono obbligati alla sostituzione del personale trasferito, qualora cessato per qualsivoglia ragione, compatibilmente con i vincoli imposti dalla normativa vigente.

Resta in capo agli enti di appartenenza quanto non espressamente citato e attinente al rapporto di lavoro.

Art. 11 Impiego del personale dipendente

Il personale assegnato presso il Comando associato viene impiegato nel territorio intercomunale senza alcun vincolo di provenienza, secondo le previsioni del combinato disposto degli artt. 3 co. 1 e art. 5 co. 2 e 6 L.R. 40/1988 fermi restando i diritti contrattuali acquisiti.

Art.12 Mezzi, strumenti operativi, accessori.

Gli automezzi, le attrezzature tecniche e i beni mobili in dotazione ai singoli servizi di Polizia Locale dei comuni convenzionati, rimangono trasferiti in comodato gratuito al Corpo Intercomunale di Polizia Locale ed assunti in carico dallo stesso Corpo che come referente

organizzativo ne cura la manutenzione per tutta la durata della convenzione.

I beni di cui sopra alla scadenza della convenzione o in caso di recesso anticipato di una delle parti aderenti sono riconsegnati all'Ente proprietario.

Le spese per l'acquisto di nuove strumentazioni, attrezzature costituenti beni durevoli, autorizzate dal Comitato di Coordinamento, il quale inoltre individua l'Ente che, alla scadenza o allo scioglimento della convenzione diviene intestatario del bene previo pagamento del valore residuo determinato in una perizia di stima, vengono assunte dal Comune Capoconvenzione e successivamente ripartite tra tutti i comuni associati in proporzione al n° di ore di servizio svolte nei diversi territori comunali nell'ultimo anno di riferimento.

Art. 13 Attività e Potestà Sanzionatoria Amministrativa –Riscossione dei Proventi

Rimane di competenza di ogni singolo sindaco associato la definizione dei contenziosi relativi le sanzioni amministrative accertate nel territorio dei Comuni Convenzionati, per violazione alle norme dei regolamenti comunali, delle Ordinanze Sindacali e ad ogni altra norma la cui competenza non sia demandata ex lege ad altra autorità.

Inalterati restano altresì i relativi importi sanzionatori la cui determinazione/modificazione spetta ovviamente all'Amministrazione convenzionata. I proventi di tali sanzioni, come ogni altro provento sanzionatorio non spettante per legge ad altre amministrazioni (es: sanzioni del c.d.s) vengono riscossi dal Comune di Arzignano in nome e per conto dei Comuni convenzionati ed agli stessi versati in tre quote trimestrali posticipate di 30 giorni rispetto al trimestre di competenza, con apposito provvedimento, previo controllo di regolarità dei versamenti dovuti al Comune di Arzignano per il servizio erogato.

Art. 14 Disposizioni finanziarie e bilancio

Le amministrazioni convenzionate si impegnano ad iscrivere in bilancio le risorse finanziarie necessarie per il versamento delle quote da rimborsare al Comune di Arzignano in ragione del servizio erogato dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale.

Art. 15 Quote di partecipazione e rimborso dei costi

I costi globali per gli stipendi, i contributi ed ogni altro emolumento dovuto al personale, per il vestiario, gli automezzi, il carburante, le apparecchiature tecnico operative, le manutenzioni, l'aggiornamento professionale del personale, i mezzi e le strutture, ogni altro costo di investimento, posti a disposizione del servizio associato vengono sostenuti dal Comune di Arzignano nella sua qualità di referente organizzativo, ivi comprese ulteriori altre spese inerenti la gestione del Corpo Intercomunale.

Per contro i Comuni convenzionati rimborseranno al Comune di Arzignano un costo onnicomprensivo per ogni ora di servizio esterno svolto sul proprio territorio comunale risultante dal seguente rapporto:

costo totale lordo gestione associata

n° di ore totale svolte effettivamente sul territorio intercomunale.

La partecipazione economica annuale di ogni comune non può essere inferiore alle minime misure percentuali del costo totale lordo della gestione associata, come da sottoriportata tabella.

Le parti prendono atto che le quote, visti anche gli indici previsti dall'art. 5 co. 2 L.R. 40/1988 per l'organizzazione del servizio, risultano il prodotto di un calcolo fondato su parametri riguardanti la popolazione (residenti), il territorio e la viabilità (estensione territoriale,

altimetria, escursione altimetrica, frazione, parchi pubblici, estensione rete viaria, accessi, caselli autostradali), parco veicolare (autoveicoli, motoveicoli, mezzi pesanti, etc.), attività umane (attività commerciali e produttive, locali notturni, ospedali, mercati, fiere, numero studenti, centri religiosi, sede del comando di polizia locale, sede di altre forze di polizia) infortunistica stradale e criminalità nel quinquennio precedente (incidenti stradali e numero di reati).

| n. | Comuni | QUOTA % CONVENZIONE |
|----|---------------------|------------------------|
| 01 | Arzignano | 58,6% |
| 02 | Chiampo | 22,2% |
| 03 | Montebello | 6,7% |
| 04 | Gambellara | 5,6% |
| 05 | Montorso | 2,9% |
| 06 | S. Pietro Mussolino | 1,2% |
| 07 | Zermeghedo | 1,2% |
| 08 | Altissimo | 0,7% |
| 09 | Nogarole | 0,5% |
| 10 | Crespadoro | 0,4% |
| - | TOTALE | 100% |

Le quote economiche di partecipazione divise per il costo orario determinano il monte orario annuale di servizio che ogni Ente associato deve richiedere al Comune Capoconvenzione.

Il costo totale lordo della gestione associata è oggetto di verifica, congruità ed eventuale revisione annuale da parte dell'Ufficio Ragioneria del Comune di Arzignano. Conseguentemente risulterà parimenti ed automaticamente modificato il costo orario secondo i criteri di cui sopra.

Al fine di consentire la massima trasparenza dei costi di gestione il Comune di Arzignano comunicherà annualmente agli Enti associati il costo totale lordo della gestione associata e le relative poste.

Art. 16 Pagamento delle Quote

Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Ufficio ragioneria del Comune Capoconvenzione comunicherà il rendiconto finale.

Al rimborso della quota dovrà essere dato corso entro i 90 giorni successivi.

Il comune convenzionato verserà al Comune di Arzignano acconti quadrimestrali anticipati entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, maggio, settembre di importo pari ad 1/3 della quota prevista.

Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

Art. 17 Recesso dalla Convenzione

Ad ognuna delle parti contraenti è concessa facoltà di recedere dalla presente convenzione con deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale, previa comunicazione da notificare a tutti gli altri comuni convenzionati a mezzo di raccomandata A.R. con non meno 6 mesi di preavviso. Il recesso opera dal 1 gennaio dell'anno successivo.

In tali ipotesi sono definiti i rapporti economico-finanziari, nonché le eventuali migliorie apportati ai beni immobili e mobili ceduti in comodato al Comune di Arzignano. In mancanza di accordo il Comitato di Coordinamento provvede alla nomina di un perito o di un collegio di n° 3 periti massimo per la stima.

Art. 18 Controversie

Le eventuali controversie tra i Comuni contraenti saranno decise da un collegio di arbitri nominati uno dal Comitato di coordinamento, uno dal Comune che ha aperto la controversia ed un terzo con funzioni di presidente scelto di comune accordo dai comuni contendenti ed in caso

di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Vicenza su richiesta della parte più diligente.
Le decisioni del collegio sono definitive ed inappellabili.
Le spese arbitrali salvo diversa disposizioni del collegio sono a carico della parte soccombente.

Art. 19 Clausola di ammissione di nuovi Comuni

L'istanza di ammissione di nuovi comuni al servizio convenzionato deve essere presentata al Comune di Arzignano CapoConvenzione.
L'accettazione dell'istanza è subordinata al preventivo parere favorevole del Comitato di Coordinamento.

Art. 20 Clausola di rinvio

Per tutto ciò non regolato dalla presente convenzione si rinvia alla normativa vigente in materia ed in particolare al D. Lgs 267/2000 nonché alle norme regolamentari del comune di Arzignano.

Art. 21 Rapporti con la stampa e gli organi di informazione pubblica

Ogni Ente associato cura autonomamente i propri rapporti con la stampa e gli organi di informazione pubblica per le notizie inerenti il servizio di polizia locale ed aventi rilevanza per il proprio territorio comunale. Il comando all'uopo fornirà tramite posta elettronica rapporti sull'attività svolta.

Le notizie d'interesse comune per tutti gli enti associati potranno essere divulgate esclusivamente tramite conferenze stampa unificate.

Art. 22 Disposizione Transitoria

Gli Enti associati si impegnano, entro un mese dalla sottoscrizione della convenzione, a costituire un tavolo tecnico, formato da uno o più membri per singolo comune, al quale è affidato il compito di analizzare i contenuti della presente convenzione al fine di proporre entro il 30.11.2016 aggiornamenti e/o revisioni anche con riferimento all'art. 15. Entro il mese successivo tale proposta dovrà essere sottoposta all'approvazione del Comitato di Coordinamento.

Art. 23 Scioglimento - Entrata in vigore - Durata

La convenzione per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale, in scadenza il 31.12.2016, approvata con i seguenti provvedimenti:

- | | |
|--|----------------------|
| • delibera di Consiglio Comunale di Arzignano | n° 78 del 29.11.2011 |
| • delibera di Consiglio Comunale di Chiampo | n° 67 del 24.11.2011 |
| • delibera di Consiglio Comunale di Montebello Vicentino | n° 34 del 30.11.2011 |
| • delibera di Consiglio Comunale di Montorso Vicentino | n° 39 del 30.11.2011 |
| • delibera di Consiglio Comunale di Altissimo | n° 46 del 30.11.2011 |
| • delibera di Consiglio Comunale di Nogarole Vicentino | n° 26 del 28.11.2011 |
| • delibera di Consiglio Comunale di Zermeghedo | n° 29 del 29.11.2011 |
| • delibera di Consiglio Comunale di Crespadoro | n° 26 del 28.11.2011 |
| • delibera di Consiglio Comunale di S. Pietro Mussolino | n° 29 del 29.11.2011 |
| • delibera di Consiglio Comunale di Gambellara | n° 40 del 29.11.2011 |

è sciolta, per mutuo consenso, da parte di tutti gli enti associati, con ultimo giorno di efficacia il 31.05.2016.

La presente Convenzione entra in vigore dalle ore 00.00 del giorno 01.06.2016 e scade il 31.12.2021.

Non è ammessa la proroga tacita. Essa può essere prorogata solo per volontà delle parti interessate, espresse dai rispettivi Competenti Organi Deliberativi 6 (sei) mesi prima della scadenza naturale.

Il presente atto , composto da n° 07 fogli, soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 co. 2 D.P.R. 26/04/1986 n° 131 viene letto, confermato, approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15 co. 2 bis L. 241/1990 e ss.mm.ii..



OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI ALTISSIMO, ARZIGNANO, CHIAMPO, CRESPADORO, GAMBELLARA, MONTEBELLO VICENTINO, MONTORSO, NOGAROLE VICENTINO, SAN PIETRO MUSSOLINO, ZERMEGHEDO - PERIODO 01.06.2016 – 31.12.2021.

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata.


Chiampo, lì 25/03/2016




IL CAPO AREA 2
Ing. Diego Martini

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs n.267/2000, il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Chiampo, lì 25/03/16



IL CAPO AREA 1
Dott.ssa Zini Elisabetta





OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI ALTISSIMO, ARZIGNANO, CHIAMPO, CRESADORO, GAMBELLARA, MONTEBELLO VICENTINO, MONTORSO, NOGAROLE VICENTINO, SAN PIETRO MUSSOLINO, ZERMEGHEDO - PERIODO 01.06.2016 - 31.12.2021.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Nardi Roberta
Nardi Roberta



IL SEGRETARIO GENERALE

Sorrentino dott.ssa Maddalena
Sorrentino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi.

Chiampo, li 12 APR. 2016



IL SEGRETARIO GENERALE
 Sorrentino dott.ssa Maddalena
Sorrentino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 12 APR. 2016 al 27 APR. 2016.

Divenuta esecutiva addì 23 APR. 2016 per decorrenza dei termini (art. 134, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000).

Chiampo, li 03 MAG. 2016



IL SEGRETARIO GENERALE
 Sorrentino dott.ssa Maddalena
Sorrentino

